



CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co. 5, D.lgs. 267/2000 - divieto, dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00, di stazionare nelle seguenti Aree/Piazze/Vie: Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa) Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 1274 DEL 12/02/2021



CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co. 5, D.lgs. 267/2000 - divieto, dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00, di stazionare nelle seguenti Aree/Piazze/Vie: Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa) Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana.

IL SINDACO

VISTI

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato **prorogato fino al 30 aprile 2021** lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i DPCM emanati nell'anno 2020, in particolare il DPCM del 3/12/2020;

VISTO il DPCM del 14/01/2021 ed in particolare l'art.1 comma 3, il quale prevede il divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 05:00 fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze legate all'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della situazione preoccupante, relativamente ai casi ed ai decessi che ancora si registrano;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO che la ripresa, sebbene graduale, delle attività sociali è stata subordinata al rigoroso rispetto:

- dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo,
- del divieto di assembramento,
- della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
- dell'igiene frequente delle mani;

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono individuabili le sotto elencate Aree/Piazze/Vie luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dal pomeriggio inoltrato e fino all'alba del giorno successivo, stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria e causando assembramenti:

- Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa)
- Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana;

VERIFICATO che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

ACCERTATO che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta molto difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro da parte dei fruitori delle suddette Aree/Piazze/Vie;

VALUTATO che, al fine di tutelare la salute pubblica, vietare lo stazionamento alla suddette Aree/Piazze/Vie è l'unico modo per evitare gli assembramenti vietati;

CONSIDERATO che, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi in data 11 febbraio 2021, il S.E il Prefetto – evidenziando l'attuale situazione che presenta ancora criticità per il numero di contagi – è concorde nell'adozione da parte dei Sindaci di specifici provvedimenti per limitare i rischi di diffusione del virus, a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

Dal 15 Febbraio 2021 della presente e fino al 01 Marzo 2021

1. il divieto, dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00, di stazionare nelle seguenti Aree/Piazze/Vie:
 - Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa)
 - Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana.

Di conseguenza è consentito:

- il solo transito senza esitare e/o indugiare intrattenendosi con altri soggetti.
- l'attesa del proprio turno fuori dagli esercizi commerciali presenti nelle suddette zone, per il tempo strettamente necessario all'asporto dei prodotti ordinati, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.
- Non è consentito stazionare attendendo che i tavoli occupati per le consumazioni siano disponibili.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso dall'art. 650 Codice Penale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25/3/2020 n. 19 come convertito in Legge 22/5/2020 n. 35 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- Al Signor Prefetto di Catanzaro
- Al Signor Questore di Catanzaro
- Al Signor Comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
- Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro
- Al Signor Comandante Polizia Locale di Catanzaro
- All'ASP di Catanzaro
- Alla Regione Calabria

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Sergio Abramo

